

Condizioni generali dell'assicurazione collettiva di un'indennità giornaliera di paternità

PP

PPGA01-I3 – Edizione 01.09.2010

Indice

Art. 1	Assicuratore	Art. 8	Esclusione di prestazioni
Art. 2	Contraente	Art. 9	Inizio e fine del contratto d'assicurazione
Art. 3	Persone assicurate	Art. 10	Premio d'assicurazione
Art. 4	Condizioni d'ammissione	Art. 11	Obblighi del contraente
Art. 5	Scopo dell'assicurazione	Art. 12	Basi legali del contratto
Art. 6	Inizio e fine della copertura d'assicurazione	Art. 13	Comunicazioni
Art. 7	Copertura d'assicurazione e prestazioni assicurate	Art. 14	Foro

Art. 1 Assicuratore

L'assicuratore è il «Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA» (qui di seguito GMA SA), la cui sede è alla Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny.

Art. 2 Contraente

Il contraente è l'impresa che stipula il contratto d'assicurazione collettivo con GMA SA e per la quale l'assicurato lavora.

Art. 3 Persone assicurate

La cerchia di persone assicurate è specificata nella polizza e include tutti gli uomini impiegati nell'impresa da almeno 270 giorni senza interruzione, che lavorano in Svizzera o nel principato del Liechtenstein.

Art. 4 Condizioni d'ammissione

Qualsiasi impresa che ha la propria sede in Svizzera può sottoscrivere l'assicurazione per i collaboratori soggetti alla legislazione svizzera sul diritto del lavoro.

Art. 5 Scopo dell'assicurazione

1. GMA SA garantisce la copertura delle conseguenze finanziarie derivanti dall'assenza dei collaboratori di sesso maschile impiegati nell'impresa per congedi di paternità.
2. Con paternità, s'intende la nascita avvenuta di un figlio riconosciuto dall'assicurato o l'adozione ufficiale di un figlio da parte dell'assicurato.

Art. 6 Inizio e fine della copertura d'assicurazione

1. La copertura d'assicurazione inizia per ogni assicurato dopo 270 giorni d'attività senza interruzione al servizio dell'impresa, ma non prima dell'entrata in vigore della polizza.

2. La copertura d'assicurazione e il diritto alle prestazioni si estinguono per ogni assicurato:
 - a. quando l'assicurato non appartiene più alla cerchia degli assicurati,
 - b. dall'interruzione di lavoro volontaria dell'assicurato che non dà diritto al versamento di un salario,
 - c. dalla disdetta o sospensione del contratto d'assicurazione,
 - d. se il contraente trasferisce il proprio domicilio all'estero,
 - e. se il contraente cessa definitivamente l'attività.

Art. 7 Copertura d'assicurazione e prestazioni assicurate

1. La copertura d'assicurazione è subordinata alla concessione di un congedo di paternità espressamente definito nel regolamento del personale del contraente o nella convenzione collettiva applicata al personale.
2. Per la durata del congedo di paternità concesso dal contraente in conformità al regolamento del personale o alla convenzione collettiva in vigore nel momento in cui si verifica un caso d'assicurazione, GMA SA versa un'indennità giornaliera per ogni impiegato che beneficia del suddetto congedo.
3. La durata massima del diritto alle indennità giornaliere e la percentuale di copertura sono indicati nella polizza.
4. L'indennità giornaliera è calcolata sulla base del salario lordo soggetto all'AVS della persona assicurata in vigore al momento del sinistro, conformemente alla notifica di sinistro fatta dal datore tramite i moduli che l'assicuratore mette a sua disposizione. Il salario annuo massimo utilizzato come base per calcolare l'indennità giornaliera è tuttavia limitato a Fr. 250'000.– a persona. Le indennità giornaliere versate rientrano nell'assicurazione di disoccupazione.

5. Salvo disposizioni particolari, l'ammontare dell'indennità è calcolato nel seguente modo:
Salario mensile lordo soggetto all'AVS moltiplicato per 12 mesi (o 13 mesi, se tredicesima) diviso per 260 giorni moltiplicato per la percentuale di copertura stabilita nel contratto.
6. L'indennità è versata per ogni giorno lavorativo per l'impresa, ad eccezione dei giorni festivi o non lavorativi.
7. La nascita di plurimi è considerata come un evento singolo che dà diritto alle prestazioni d'assicurazione.

Art. 8 Esclusione di prestazioni

1. Non è dovuta alcuna indennità se l'impiegato rinuncia al proprio congedo di paternità.
2. Una rinuncia parziale al diritto al congedo di paternità è indennizzata proporzionalmente.
3. Il diritto all'indennità è soppresso se il congedo è preso più di sei mesi dopo la nascita o l'adozione del figlio.
4. I casi di aborto o di nascita di bambini morti non sono inclusi nella garanzia d'assicurazione.

Art. 9 Inizio e fine del contratto d'assicurazione

1. La data d'entrata in vigore del contratto è specificata nella polizza, così come la data di fine, fissata al 31 dicembre di un anno civile.
2. Alla scadenza del contratto e salvo notifica di disdetta inviata per raccomandata al massimo entro il 30 settembre dell'anno civile, il contratto si rinnova per riconduzione tacita di anno in anno.
3. In caso di cessazione d'attività, la disdetta è accettata per la fine del mese corrispondente. L'assicuratore deve esserne informato entro 30 giorni dalla chiusura dell'impresa o dalla sua dichiarazione di fallimento.
4. L'assicuratore rinuncia espressamente al diritto conferitogli per legge di recedere dal contratto in seguito a sinistro, salvo in caso di abuso, di falsa dichiarazione, di dolo, di reticenza o di loro tentativi.
5. Il contratto può essere annullato se il contraente ha ottenuto o cerca di ottenere profitti illeciti a scapito dell'assicuratore.

Art. 10 Premio d'assicurazione

1. Un premio provvisorio è fatturato la prima volta all'inizio del contratto, poi all'inizio di ogni anno civile.
2. Alla fine dell'esercizio è stilato un conteggio definitivo del premio sulla base di tutti i salari lordi soggetti all'AVS versati nel corso di tale esercizio per i collaboratori di sesso maschile assicurati.
3. Un esercizio corrisponde ad un anno civile.

Art. 11 Obblighi del contraente

1. Per rivendicare il proprio diritto all'indennità, il contraente deve compilare una notifica di sinistro, secondo il modulo consegnato dall'assicuratore. Dovrà anche produrre un documento che attesti:
 - il salario versato all'impiegato,
 - la nascita o l'adozione del figlio in questione e la sua filiazione.

Su richiesta dell'assicuratore, il contraente deve anche fornire una copia del regolamento del personale o della convenzione collettiva in vigore.

2. Il contraente deve trasmettere all'assicuratore gli elementi necessari per stilare il conteggio definitivo del premio.
3. L'assicuratore si riserva il diritto di verificare la verosimiglianza dei documenti ricevuti.

Art. 12 Basi legali del contratto

Le basi legali sono le seguenti.

1. Il regolamento del personale o la convenzione collettiva di lavoro in vigore al momento della sottoscrizione dell'assicurazione.
2. Le presenti condizioni generali d'assicurazione, le eventuali condizioni complementari o particolari e le disposizioni della polizza e delle eventuali clausole addizionali.
3. Le dichiarazioni scritte nella proposta e le altre dichiarazioni scritte del contraente.
4. La Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908.
5. Il diritto svizzero è applicabile, ad esclusione del diritto internazionale secondo la Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP).

Art. 13 Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni devono essere inviate alla sede amministrativa del Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA o ad una delle sue agenzie ufficiali.
2. Il GMA SA invia validamente le proprie comunicazioni all'ultimo indirizzo in Svizzera indicato dal contraente all'assicuratore.

Art. 14 Foro

1. Salvo disposizioni contrarie, gli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione devono essere adempiuti sul territorio svizzero e in franchi svizzeri.
2. In caso di controversia, il contraente o l'avente diritto può scegliere i tribunali del proprio domicilio in Svizzera o quelli della sede dell'assicuratore.